

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Economia

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la nota dell'IRFIS FinSicilia n. 1002 del 17 giugno 2021, avente ad oggetto "Adeguamenti compensi di gestione del Fondo Sicilia – Convenzione tra Regione Siciliana e IRFIS FinSicilia per il regolamento delle attività del Fondo Sicilia";

VISTA la nota prot. n. 66499 del 29/06/2021 del Ragioniere Generale che nel dare tra l'altro riscontro all'Ordine del Giorno n. 521 del 31 marzo 2021 dell'Assemblea Regionale Siciliana e, in particolare, nella parte in cui si riferisce che *"l'IRFIS FinSicilia S.p.A. è intermediario finanziario iscritto nell'albo unico, nonché società in house per la Regione Siciliana e che, in applicazione della normativa per le società in house providing è richiesto che almeno una quota pari all'80% del fatturato debba derivare dalle attività svolte nei confronti dell'Amministrazione pubblica di riferimento"*, ritiene di potere esprimere il proprio parere favorevole alla revisione del compenso alle seguenti condizioni:

- che l'incremento si attesti nella misura minima proposta, previa quantificazione dettagliata dei costi indiretti imputati forfettariamente nella misura del 15% delle spese amministrative;
- che il Comitato fondo Sicilia assuma la determinazione di revisionare i compensi per le motivazioni addotte nell'istanza approvando l'analisi dei costi e dei ricavi con apposita delibera;

VISTA la nota n. 1180 del 30 giugno 2021 dell'IRFIS FinSicilia con cui si trasmette la delibera del 30 giugno 2021 con la quale il Comitato Fondo Sicilia approva l'analisi di dettaglio dei costi amministrativi indiretti del Fondo Sicilia, ad integrazione di quanto già riferito con la riferita nota n. 1002 del 17 giugno 2021;

VISTA la nota prot. n. 73993 del 14/07/2021 del Ragioniere Generale che tra l'altro conferma quanto già espresso con la su citata nota 66499 del 26/6/2021, riguardo all'adeguamento del compenso da riconoscere ad IRFIS, determinandolo nella misura pari al 3,2% sulla consistenza del Fondo come risultante dalla rendicontazione all'1 gennaio di ogni anno;

RITENUTO a parziale modifica dell'art. 7 della Convenzione tra Regione Siciliana e IRFIS FinSicilia per il regolamento delle attività del Fondo Sicilia", di provvedere all'adeguamento del compenso da riconoscere ad IRFIS;

RITENUTO doversi procedere ad una parziale modifica e aggiornamento delle previsioni di cui all'art. 1 del D.A. n. 8 del 21 gennaio 2021 e successive modifiche ed integrazioni in materia di crediti di firma a valere sul Fondo Sicilia

DECRETA

Art.1

(Convenzione Regione Siciliana IRFIS FinSicilia S.p.A.)

I commi 1 e 2 dell'articolo 7 della convenzione contratto tra la Regione Siciliana e l'IRFIS FinSicilia S.p.A. aggiornata il 30 settembre 2020, sono sostituiti dai seguenti:

“Per le attività connesse alla gestione del Fondo Sicilia, ivi compresa l'istruttoria, concessione, monitoraggio, gestione dei crediti e delle operazioni attivate sul Fondo Sicilia, è riconosciuto all'IRFIS FinSicilia, giusta art.8 del D.A. n. 17 del 17/6/2019 ed in linea con quanto previsto nel D.R.G. 2488 del 23/10/2019, un compenso pari al 3,2 % annuo sulla consistenza del Fondo pari per il 2020 a € 84.734.258, come risultante dalla rendicontazione all'1 gennaio di ogni anno, incrementata con le assegnazioni, i rientri e con le altre disponibilità a qualunque titolo confluite in corso d'anno.

Il predetto compenso potrà essere oggetto di eventuale revisione a cura dell'Assessorato dell'Economia, in relazione alla mutata disciplina applicabile”.

Art.2

(Crediti di firma)

Nell'articolo 1 del D.A. n. 8 del 21 gennaio 2021, come modificato dall'articolo 1 del D.A. n. 35 del 15 giugno 2021 e dall'articolo 1 del D.A. n. 41 del 23 giugno 2021, dopo le parole “ancorché deteriorate”, sono aggiunte le parole “ovvero nell'ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi della legge n. 267 del 16 marzo 1942 e successive modifiche e integrazioni e/o di procedure di concordato preventivo, e/o di amministrazione straordinaria, anche omologati o debitamente asseverati”.

Nel quarto comma dell'art. 1 del D.A. n. 8 del 21 gennaio 2021, aggiunto dall'articolo 1 del D.A. n. 35 del 15 giugno 2021, dopo le parole “possono essere rilasciate”, sono aggiunte le parole “sino alla durata massima di 15 anni, oltre eventuale preammortamento,”.

Art. 3

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, resta ferma la disciplina vigente per la concessione dei finanziamenti a valere sul Fondo Sicilia.

Art. 4

Il presente decreto, e i relativi effetti, decorrono dal giorno della data di sua adozione.

Art. 5

Il presente provvedimento viene trasmesso al responsabile di pubblicazione nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

PALERMO, 20 luglio 2021

L'Assessore

